

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Prot. 1525 in data 27/04/2011

**SIG. PER. IND.
ENZO DE ORSI
VIA SAN LEONARDO N.51
84131 SALERNO**

E P.C.

ON. SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
SALERNO

PROCURA.SALERNO@GIUSTIZIA.IT

ON. SIG. PRESIDENTE CORTE DI APPELLO
SALERNO

CA.SALERNO@GIUSTIZIA.IT

ON. SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
SALERNO

TRIBUNALE.SALERNO@GIUSTIZIA.IT

ON. SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NOCERA
INFERIORE

TRIBUNALE.NOCERAINFERIORE@GIUSTIZIA.IT

ON. SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
SALA CONSILINA

TRIBUNALE.SALACONSILINA@GIUSTIZIA.IT

ON. SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VALLO DELLA LUCANIA

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15


Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988

Sito internet: www.ordineingsa.it

e-mail: segreteria@ordineingsa.it

pec: segreteria.ordine@ordingsa.it

Codice fiscale 80021910650



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

TRIBUNALE.VALLODELLALUCANIA@GIUSTIZIA.IT

SPETT. ISVAP ROMA

UFFICIOSTAMPA@ISVAP.IT

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
SALERNO

COMANDO PROVINCIALE GDF
SALERNO

SPETT. CNI ROMA

SEGRETERIA@INGPEC.EU

SPETT. FOIC NAPOLI

SEGRETERIA@ORDINGNA.IT

SPETT. PRESIDENTE

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI SALERNO

SEGRETERIA@PERITIINDUSTRIALI.SA.IT

Oggetto: competenze degli Ingegneri in tema di infortunistica stradale

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15


Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988

Sito internet: www.ordineingsa.it

e-mail: segreteria@ordineingsa.it

pec: segreteria.ordine@ordingsa.it

Codice fiscale 80021910650



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, riscontro la Sua dell'otto febbraio u.s. per contestarne integralmente il contenuto, evidentemente frutto di una personale interpretazione delle normative di settore e delle decisioni della Suprema Corte.

Contrariamente a quanto da Lei assunto, il tema delle competenze professionali riservate agli ingegneri nell'ambito dell'infortunistica stradale è a Me ben noto.

Come ho già avuto modo di chiarire, gli ingegneri possono espletare al meglio la propria attività professionale nel campo dell'infortunistica stradale, occupandosi sia della dinamica che della valutazione dei danni derivanti da un sinistro, senza alcun obbligo di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, essendo sufficiente la sola appartenenza al proprio albo professionale. Tali attività, ovviamente, possono essere esercitate anche in caso di nomina a consulente tecnico d'ufficio o consulente di parte nel corso di un processo.

La riserva di cui all'art. 156 del d. lgs. n. 205 del 2009 deve, infatti, interpretarsi in relazione alla "*attività professionale*" di perito assicurativo, intendendosi come tale l'attività di chi, con carattere di continuità, esercita per conto di privati o di compagnie assicurative, l'attività di accertamento, valutazione delle riparazioni e stima dei danni dei veicoli e natanti soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria e che assume rilievo nei rapporti diretti tra il danneggiato e l'impresa di assicurazioni nel momento in cui il primo intenda proporre alla compagnia di assicurazione una istanza di liquidazione ovvero opporsi ad una pretesa inadeguata.

Tale disposizione non vuole (né avrebbe potuto, stante la natura di legge speciale del decreto legislativo) privare gli ingegneri di un potere da sempre riservatogli dalla legge professionale e che, comunque, non necessita di alcuna ulteriore conoscenza rispetto a quelle già apprese durante il corso di laurea e lo svolgimento della propria professione.

Il decreto legislativo innanzi indicato richiede per l'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi una serie di requisiti (conseguimento del diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; superamento di una determinata prova di idoneità) riferibili a soggetti aventi un preciso percorso formativo, che sicuramente è limitato rispetto a quello di chi è in possesso di una laurea in ingegneria ed è abilitato, con esame di stato, all'esercizio della professione. E'

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15


Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988

Sito internet: www.ordineingsa.it

e-mail: segreteria@ordineingsa.it

pec: segreteria.ordine@ordingsa.it

Codice fiscale 80021910650



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI SALERNO


evidente, in proposito, l'illogicità di una interpretazione che consentirebbe ad un perito assicurativo, munito di detto bagaglio culturale e forte del superamento di una prova d'esame su nozioni elementari di materie tecniche, una competenza maggiore di quella espressamente riconosciuta dal legislatore agli ingegneri.

Quanto appena sostenuto trova, tra l'altro, pieno conforto nel parere *pro veritate* richiesto all'avv. Carlo Mancuso, professore incaricato di diritto dell'esecuzione civile presso l'Università degli Studi di Salerno, che, per una migliore intelligenza, allego alle autorità in indirizzo, cui sono costretto ad inviare la presente unicamente per controdedurre in merito alle Sue infondate asserzioni.

Tanto esposto, La invito nuovamente ad interrompere ogni ulteriore comportamento pregiudizievole dei diritti di chi rappresento, con espressa riserva di agire nelle opportune sedi competenti.

In tale intesa, distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott.ing Armando Zambrano)



Allegati: c.s.

84123 Salerno – Corso V. Emanuele Trav. S. Marano, 15

Telefono 089 224955 PBX – Fax 089 241988

Sito internet: www.ordineingsa.it

e-mail: segreteria@ordineingsa.it

pec: segreteria.ordine@ordingsa.it

Codice fiscale 80021910650

AVV. CARLO MANCUSO

Ricercatore in diritto processuale civile

Professore incaricato di diritto dell'esecuzione civile

Università degli Studi di Salerno

SALERNO via dei Principati n. 17 - Tel. (+39) 089.239.999; Fax (+39) 089.258.137.2

AMALFI via P. Capuano n. 42 - Tel. (+39) 089.872.738

e-mail: carlomancuso@tin.it; cmancuso@unisa.it

LE COMPETENZE PROFESSIONALI RISERVATE AGLI INGEGNERI NELL'AMBITO DELL'INFORTUNISTICA STRADALE.

NON INDISPENSABILITÀ DELL' ISCRIZIONE AL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI.

1. PREMESSA.

Facendo seguito alla richiesta dell'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno di redigere parere *pro veritate* sulle competenze professionali degli ingegneri in tema di infortunistica stradale ed, in particolare, sulla regolamentazione dei rapporti tra tali competenze e quelle riservate ai periti assicurativi dal d. lgs. n.205 del 2009, il sottoscritto avv. Carlo Mancuso osserva quanto segue.

2. LE COMPETENZE DELL'INGEGNERE IN TEMA DI INFORTUNISTICA STRADALE: RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA DEL SINISTRO E RELATIVA STIMA DEI DANNI CONSEGUENTI.

Nell'ambito dell'infortunistica stradale, la ricostruzione causale e dinamica del sinistro deve necessariamente distinguersi dalla stima del danno da esso derivante; trattasi di attività diverse che, sebbene riferite allo stesso evento, traggono la propria autonomia da profili normativi distinti.

L'attività ricostruttiva della dinamica degli incidenti stradali, con applicazioni di fisica e redazioni di rilievi geometrici compete agli ingegneri ed ai periti industriali con indirizzo meccanico e navale, iscritti ai relativi albi professionali.

A tali professionisti è attribuita una competenza esclusiva e riservata, che trova fondamento, innanzitutto, nelle rispettive legislazioni professionali¹.

¹ il RD 23 ottobre 1923, n.2537 all'art. 51, nell'individuare "oggetto e limiti della professione di ingegnere", recita che "Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".

In riferimento, poi, ai periti industriali, l'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n.275, così statuisce: "Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse; b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione; c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguono la iscrizione nell'albo dei periti; d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la

A siffatte indicazioni legislative si è aggiunta, più di recente, l'UNI, con la norma n. 11294 del settembre 2008: "Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l'analisi degli incidenti stradali" che, dovendo individuare un minimo di competenze per la qualificazione dei tecnici che effettuano una corretta ricostruzione degli eventi, delle cause tecniche che li hanno determinati e delle persone coinvolte (*qualification of road accident reconstructionsists*), ha riconosciuto esclusivamente nei regolamenti professionali degli ingegneri e dei periti industriali le competenze tecniche specifiche per eseguire la ricostruzione dinamica dei sinistri stradali².

Invero, la ricostruzione causale e dinamica di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti richiede la conoscenza approfondita di una serie di materie tipiche del corso di laurea universitaria in ingegneria. Si impongono valutazioni e considerazioni con riferimento anche alle persone coinvolte nell'incidente ed, in particolare, ai tempi di reazione delle stesse ed alle manovre soggettive poste in essere, in grado di interagire in modo significativo sul rapporto delle forze coinvolte; sul comportamento delle macchine e dei materiali ed, in ultima analisi, sulla cinetica dell'evento, con influenza decisiva in ordine alla responsabilità civile e penale degli agenti.

Trattasi di attività che possono essere adeguatamente svolte solo da chi sia tecnicamente abilitato a risolvere problemi sul trattamento e la conoscenza di materiali secondo precisi e determinati principi scientifici.

Anche l'accertamento e la stima dei danni provocati dalla circolazione dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA rientra certamente nell'ambito delle attività professionali di competenza degli ingegneri, pur se non più a loro espressamente riservate.

Tale precetto, oltre che nella giurisprudenza³, trova fondamento normativo, ancora una volta, nella legge professionale degli ingegneri ed, in particolare, nell'ampia ed espressa formulazione dell'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 che, nel riepilogare l'area delle prestazioni professionali loro riservate, ricomprende anche quelle "*inerenti alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle macchine nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*".

direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale".

² L'UNI (Ente Nazionale Italiano di unificazione) partecipa, in rappresentanza dell'Italia all'attività di formazione tecnica degli organismi sovranazionali di normazione a garanzia degli interessi del consumatore e della collettività, nel rispetto delle norme professionali, stabilite da fonti legislative primarie.

³ Tra la giurisprudenza edita, cfr. C. Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2938: "*Dall'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 - approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto - si desume che sono riservate alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile mentre rientrano nella competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico-sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 51, 2° comma cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus), di conseguenza, la progettazione delle opere idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri*".

Coerentemente, anche la relativa tariffa professionale prevede in maniera specifica le prestazioni di perizia per accertamento e valutazione danni⁴.

Infine, nella medesima direzione si è mossa anche la determinazione della Autorità Vigilanza Lavori Pubblici del 21 dicembre 2000 n. 57, che individua l'esclusiva competenza degli ingegneri *in materia di lavori relativi alle vie e ai mezzo di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine e agli impianti industriali, nonché alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo, a meno che dette opere non siano strettamente connesse con singoli fabbricati.*

3. IL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI.

In tale contesto normativo si è inserito Il d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (cd. "Codice delle Assicurazioni Private") che ha dedicato un intero capo (VI. Titolo X) ad una particolare categoria di consulenti di cui spesso si avvalgono le imprese di assicurazioni in sede di stima e accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motori e dei natanti: i cd. "periti assicurativi".

Con il termine "perito assicurativo" si fa riferimento ad un soggetto che, sulla base della propria formazione e capacità tecnico-professionali, è in grado di verificare e valutare il danno causato da un veicolo assicurato. Nello svolgimento della sua attività, questi effettua ispezioni, verifiche e valuta le riparazioni effettuate, o da effettuarsi in ottemperanza alle regole e allo stato dell'arte; determina il valore del veicolo ed esamina i rischi assicurabili.

La l. 17 febbraio 1992, n.166 ha istituito un Ruolo Nazionale dei periti assicurativi presso il Ministero dell'Industria (ora "delle Attività produttive"), sancendo il divieto per i non iscritti di esercitare la relativa attività professionale (art. 4). Successivamente, il d. lgs. n. 209 del 2005, recependo quasi integralmente la l. n. 166 del 1992, ha prescritto nell'art. 156 l'obbligo, per chi intende svolgere "l'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti", di iscriversi al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, istituito e tenuto dall'ISVAP⁵.

4. LE COMPETENZE DEI PERITI ASSICURATIVI. IN PARTICOLARE, L'INTERDISCIPLINARIETÀ DELL'ATTIVITÀ DI ESTIMO.

Dopo l'istituzione del detto Ruolo Nazionale e la riserva prevista dal richiamato art. 156, si è formato un minoritario orientamento che circoscrive ai soli periti assicurativi la possibilità di esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni provocati da un sinistro stradale, escludendo ogni competenza da parte degli ingegneri e dei periti industriali.

⁴ Cfr. art. 59 della Tariffa Professionale l. n. 143 del 1949.

⁵ Il ruolo è stato istituito con l'art. 157 del d.lgs. n.209 del 2005 e con il relativo regolamento n.11 del 3 gennaio 2008 dell'ISVAP, che disciplina, tra l'altro, la procedura di iscrizione e le forme di pubblicità per l'accesso pubblico al ruolo.

Tale (isolata) posizione arriva, finanche, a ritenere illegittimo che un professionista non iscritto al ruolo nazionale dei periti assicurativi eserciti l'ufficio di consulente tecnico d'ufficio (o di parte), qualora la consulenza abbia ad oggetto l'estimo dei danni derivanti da un sinistro stradale. In altri termini, un ingegnere non iscritto all'albo dei periti assicurativi, potrebbe legittimamente occuparsi (nella qualità di consulente d'ufficio o di parte) della sola ricostruzione causale e dinamica di un sinistro stradale, ma non anche dell'accertamento e della stima dei danni da esso conseguenti.

Di contro, va puntualizzato che la tesi appena evidenziata non ha alcun supporto normativo, dimostrandosi, nei fatti, finalizzata a riservare determinate attività professionali ai soli iscritti al ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Con l'istituzione del Ruolo nazionale dei periti assicurativi non si è inteso costituire una nuova categoria professionale, quanto, piuttosto, si è voluto conferire unicamente un adeguato rilievo, in un determinato e più ristretto settore, in capo a persone che possono essere, o meno, iscritte ad un ordine o ad un collegio professionale.

Il legislatore, cioè, non ha voluto limitare o ridurre competenze proprie degli ingegneri ma, al contrario, ha semplicemente reso interdisciplinari (estendendole anche ai periti assicurativi) quelle operazioni di estimo dei danni provocati dalla circolazione stradale che, precedentemente, erano riservate, in via esclusiva, agli ingegneri ed ai periti industriali.

La riserva di cui all'art. 156 è, innanzitutto, da interpretarsi in relazione alla "attività professionale" di perito assicurativo, intendendosi come tale l'attività di coloro che, con carattere di continuità, esercitano per conto di privati o di compagnie assicurative l'accertamento e la valutazione dei danni causati dai veicoli e natanti soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria. Tale attività assume rilievo nei rapporti diretti tra il danneggiato e l'impresa di assicurazioni nel momento in cui il primo intenda proporre alla compagnia di assicurazione una istanza di liquidazione, ovvero opporsi ad una proposta di liquidazione ritenuta inadeguata. In tale ipotesi, infatti, il danneggiato deve rivolgersi ad un professionista iscritto nel ruolo offrendo alla compagnia una stima proveniente da persona specificatamente qualificata.

Diversa, invece, è l'attività svolta in relazione ad una pratica isolata o saltuaria, come potrebbe essere quella relativa all'esperimento di una consulenza tecnica e, comunque, nell'ambito di poteri espressamente riconosciuti al professionista dalla propria legge professionale.

In sintesi, la disposizione che obbliga i periti assicurativi che intendono svolgere in maniera professionale la propria attività alla iscrizione nel rispettivo ruolo nazionale ha il mero scopo di regolamentare una attività preesistente che in precedenza non trovava, per i soggetti non iscritti ad un ruolo, alcun riferimento professionale, etico e fiscale.

Tale disposizione non vuole (né può, attesa la natura di legge speciale del decreto legislativo) privare gli ingegneri del potere di esercitare una attività da sempre riservatagli dalla legge professionale e che, comunque, non necessita di alcuna ulteriore conoscenza rispetto a quelle già apprese durante il corso di

laurea e lo svolgimento della propria attività professionale.

In tale senso diventa rilevante l'articolo 158 che, tra i requisiti necessari per l'iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, indica l'obbligo: di aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; di aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; di aver superato una determinata prova di idoneità⁶.

A ben riflettere, si tratta di requisiti riferiti a soggetti aventi un preciso percorso formativo che sicuramente è limitato, inferiore e restrittivo rispetto a quello di un soggetto in possesso di laurea in ingegneria ed abilitato con esame di stato all'esercizio della professione.

E' evidente, in proposito, l'illogicità (*rectius*, incostituzionalità) dell'interpretazione che consentirebbe ad un perito assicurativo - munito di detto bagaglio culturale e forte del superamento di una prova d'esame su nozioni elementari di materie tecniche - la possibilità di esercitare determinate attività, escludendo per le medesime attività la competenza di ingegneri con un patrimonio culturale superiore ed acquisito mediante severi corsi di studio pluriennali ed estremamente specifici.

5. SEGUE: ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI A CONFRONTO.

A conforto dell'interpretazione restrittiva si è fatto, talvolta, ricorso ad un'unica (e rimasta, finora, isolata) decisione della Corte di Cassazione penale del 15 giugno 2000, n.2811, la cui massima recita nel senso che l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo in mancanza della iscrizione al relativo Ruolo nazionale integrerebbe, addirittura, gli estremi del delitto di esercizio abusivo della professione, di cui all'art. 348 c.p.

Il riferimento giurisprudenziale, in realtà, è fuorviante. La lettura integrale del testo della sentenza richiamata porta, infatti, a conclusioni ben diverse.

Innanzitutto non si evince affatto quali competenze tecniche abbia l'imputato, che sicuramente non

⁶ Art. 158 (Requisiti per l'iscrizione): 1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3. 2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno. 3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento 191, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

è (né può essere) un ingegnere. La decisione si limita, invero, a stabilire *“l’indispensabilità, per lo svolgimento dell’attività di consulente tecnico del giudice, per gli accertamenti in argomento, della previa iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui alla l. 166 del 1992”*. Tale precetto sicuramente non può riferirsi ad un ingegnere (essendo, si ripete, a ciò espressamente abilitato dalla propria legge professionale, mai abrogata dalla disciplina del 1992, né da quella successiva del 2005).

Dal corpo della motivazione si evince che, nel caso di specie, il reato di esercizio abusivo della professione comunque non si è affatto concretizzato, a causa della mancanza dell’elemento psicologico dello stesso: la Corte, infatti, conclude chiedendo al giudice di rinvio i necessari accertamenti in punto di merito *“non solo della aspettativa di legittimità derivante dalla provenienza dell’incarico, ma anche di eventuali iscrizioni agli albi del tribunale di appartenenza, le quali potrebbero aver influito in qualche modo nel citato elemento soggettivo e nella sua sussistenza”*.

In senso contrario ed, invece, del tutto conforme alla interpretazione secondo cui l’ingegnere può, soprattutto in sede di CTU, svolgere attività (oltre che di ricostruzione della dinamica) di accertamento e stima dei danni derivanti da un sinistro stradale, è l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dal TAR Sicilia, sede di Catania, con decisione n.76 dell’8 gennaio 2001, secondo cui il divieto per i non iscritti al ruolo riguarda solamente *“l’esercizio continuativo dell’attività professionale di perito assicurativo e non anche in relazione a una prestazione isolata ovvero resa saltuariamente ed accessoria rispetto ad una attività principale”*.

L’attività professionale diretta alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed accertamento dei fattori causali determinanti nella verifica del sinistro non deve ricomprendersi nell’ambito di competenze di una attività professionale protetta agli effetti dell’art. 348 c.p..

In conclusione, il peculiare oggetto dell’attività professionale protetta dall’art. 156 d. lgs. n. 209 del 2005 impone di ritenere il divieto operante, anche agli effetti dell’art. 348 c.p., soltanto in relazione all’esercizio continuativo dell’attività professionale di perito assicurativo e non anche in relazione a una prestazione isolata, ovvero resa saltuariamente ed accessoria rispetto ad una attività principale. Se così non fosse, dovrebbe ritenersi sanzionata penalmente (a mente dell’art. 348 c.p.) la condotta di qualunque persona che si avventuri, anche per sola cortesia, a dare un parere in ordine alla stima dei danni subiti da una autovettura in seguito a sinistro stradale.

6. ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO PRESSO I TRIBUNALI. DIVIETO DI ISCRIZIONE PER I PERITI ASSICURATIVI NON ISCRITTI AD UN ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE.

Con particolare riferimento, poi, alla attività di ausiliario del giudice all’interno di un processo, deve segnalarsi che l’iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, non costituendo espressione di un ordine professionale, non consente l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici istituito presso i Tribunali e tenuto dal Presidente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 ss. disp. att. c.p.c..

Tale precetto non viene, purtroppo, applicato con la dovuta regolarità. Presso gli uffici giudiziari e le cancelleria dei tribunali è, infatti, generalmente diffusa la prassi di accettare anche le istanze d'iscrizione agli albi dei Consulenti inoltrate da periti assicurativi non iscritti in ordini o collegi professionali.

L'art. 15 disp. att. c.p.c. prevede tre requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici del giudice: la speciale competenza tecnica in una determinata materia; la condotta morale specchiata; l'iscrizione nella rispettiva associazione professionale.

Attualmente, la nozione di associazione professionale coincide con quella di ordine professionale (per i laureati) e di collegio professionale (per i diplomati), che sono gli unici custodi e garanti della moralità dei propri iscritti⁷.

Poiché il nuovo cd. codice delle Assicurazioni private non ha istituito una nuova categoria professionale dei periti assicurativi con il relativo Albo⁸, è evidente che il perito assicurativo non appartenente ad alcun ordine o collegio professionale non può essere iscritto all'albo di consulenti tecnici.

Il Presidente del Tribunale, pertanto, non può comporre il relativo Comitato includendovi anche il rappresentante dei periti assicurativi, intendendolo come rappresentante dell'Ordine o del Collegio della loro categoria di appartenenza.

Anche l'art. 22 disp. att. c.p.c., pur contemplando un'eccezione che permette al giudice istruttore di conferire un incarico a persona non iscritta in alcun albo (dei consulenti tecnici di tribunali) - a condizione che il Presidente venga sentito al riguardo e che nel provvedimento vengano indicati i motivi della scelta - comunque non contiene alcun riferimento alla possibilità d'includere nell'albo esperti non iscritti ad ordini professionali⁹.

In sostanza, un richiedente potrà essere iscritto negli elenchi del CTU dei Tribunali, per l'infortunistica stradale, solo se appartenente ad un collegio o ad un ordine professionale, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo nazionale dei periti assicurativi.

In proposito, si è ben a conoscenza che - avendo le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio natura e finalità esclusivamente direttive ed essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito - il giudice ha sempre la possibilità di affidare l'incarico ad un professionista iscritto ad un altro albo diverso da quello competente per la materia¹⁰. Tanto, però deve sempre essere svolto nelle forme e con le modalità

⁷ Le associazioni professionali sono state soppresse con il d. lgs. 23 novembre 1944, n.369. Le relative funzioni sono ora devolute ai Consigli degli Ordini, in virtù dell'art. 1 d. lgs. 23 novembre 1944 n.382.

⁸ Che non si tratti di una nuova categoria professionale e, conseguentemente, di un nuovo Albo, si ricava innanzi tutto dal principio codificato dall'art. 2229, comma 2, c.c., in base al quale l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alla competenza degli Ordini professionali, mentre, nella specie, la tenuta del ruolo e tutti i connessi poteri sono attribuiti all'ISVAP.

⁹ Sul punto, cfr. anche al Circolare 13 luglio 1987 dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, secondo cui "in effetti le disposizioni contenute negli art. 133 ss disp. att. c.p.c. sembrano prevedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali".

¹⁰ Cfr. Cass. civ., 12 marzo 2010, n. 6050; Cass. civ., 07 febbraio 1983, n. 1025.

previste dall'art. 22 disp. att. c.p.c.: il giudice è, cioè, tenuto comunque ad ascoltare il Presidente del Tribunale ed indicare nel relativo provvedimento di nomina i motivi della sua scelta.

7. CONCLUSIONI

Alla stregua di quanto osservato, si può concludere nei seguenti termini.

La ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazione della fisica e redazione dei rilievi geometrici spetta, in via esclusiva, agli ingegneri ed ai periti industriali con indirizzo meccanico e navale; e tanto anche in occasione di un incarico peritale ricevuto dal giudice o da una parte del processo.

L'accertamento e la stima dei danni derivanti da un sinistro sono invece consentiti agli ingegneri, ai periti industriali con indirizzo meccanico e navale ed anche a coloro i quali siano iscritti all'Albo nazionale dei periti assicurativi, istituito ai sensi dell'art. 156 d. lgs. n.209 del 2005.

Ne consegue, in modo inconfutabile, che gli ingegneri possono espletare la loro professione nel campo dell'infortunistica stradale occupandosi sia della dinamica e della ricostruzione causale che della valutazione del danno, senza alcun obbligo di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi, essendo sufficiente, per legge, la sola iscrizione nell'albo degli ingegneri.

Tali attività, ovviamente, possono essere esercitate anche qualora il professionista sia nominato consulente tecnico d'ufficio o consulente di parte.

A tal proposito, infine, va precisato che i periti assicurativi iscritti al solo ruolo nazionale, a differenza degli ingegneri, non hanno alcun titolo per essere registrati nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio; pertanto, il giudice potrà provvedere alla loro nomina quali consulenti d'ufficio (si badi, solo in relazione ad una attività di stima del danno e non certamente per la ricostruzione dinamica del sinistro) unicamente dopo aver posto in essere le formalità di cui all'art. 22 disp. att. c.p.c.

Salerno,

avv. Carlo Mancuso
